



**20 DICEMBRE 2006 PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE EDILI ED  
AFFINI OPERANTI NELLA PROVINCIA DI BOLZANO**

Questo rinnovo contrattuale, avviene in un momento economico particolare, attraversato da una profonda crisi che coinvolge i settori produttivi nella sua globalità.

Il settore dell'edilizia è uno di quelli maggiormente colpiti ed è da queste considerazioni che vogliamo partire per affrontare i nostri ragionamenti, per evitare una deriva del settore nell'illegalità.

Per cercare d'invertire questa tendenza congiunturale negativa, dovremmo dare certezze alle imprese e ai lavoratori, attraverso una contrattazione che risponda ad ambedue le parti garantendo sicurezza e legalità.

Per questo, riteniamo imprescindibile sottoscrivere nei tempi definiti dal CCNL, il Contratto Provinciale, riaggiornandolo e adeguandolo alle nuove condizioni economiche.

Tutto ciò soprattutto nel nostro comparto edile, strettamente legato a un territorio dove il costo della vita è molto alto.

Pertanto, riteniamo sia interesse di tutte le parti ricercare un parametro, **comune per operai e impiegati**, così come previsto dal CCNL del 16 dicembre 2010 art.15, che ci consenta il riconoscimento dell'**E.V.R.**, nella misura massima del **6%**.

Le persone occupate nel settore dell'edilizia, eseguono un lavoro faticoso e logorante, in ambienti esposti alle variazioni climatiche e spesso fino a tarda età.

Quest'aspetto, rende questi lavoratori fisicamente più vulnerabili.

Per detto motivo, riteniamo che a tutti questi uomini e donne che, con il loro duro lavoro contribuiscono a creare ricchezza alle imprese, vada **assicurato il diritto di poter avere un pieno riconoscimento economico, anche in caso di malattia breve**; tutto ciò per evitare il possibile rischio d'allungamento del periodo d'assenza dal lavoro.

**Art.2 (ferie).** Per evitare inopportune disparità di trattamento fra i lavoratori dello stesso settore, richiediamo che quanto disciplinato dall'art.18 e art. 62 del CCNL 16.10.2010, a favore dei lavoratori migranti, cioè la possibilità di poter usufruire di due settimane di ferie delle quattro settimane di ferie maturate nel corso dell'anno, nell'arco di 24 mesi successivi all'anno di riferimento, sia applicata anche nei confronti di tutti i lavoratori che lo richiedano se sussistono motivazioni personali o familiari documentate.

**Art. 4 (indumenti da lavoro)** Da due anni abbiamo fatto la fornitura di un paio di pantaloni e due paia di scarpe di qualità ai lavoratori, in grado di garantire un utilizzo legato alle condizioni climatiche; i risultati che abbiamo riscontrato sono stati soddisfacenti.

I lavoratori hanno apprezzato, oltre al numero di calzature fornito, anche la qualità della fornitura.

Considerando che i DPI, fra cui anche le calzature devono comunque essere obbligatoriamente fornite dall'azienda a completo carico della stessa e che un paio solo di scarpe potrebbero rilevarsi

insufficienti, anche per i motivi di cui sopra, chiediamo che sia specificato che la fornitura delle scarpe da lavoro, non corrisponda più a un paio di scarpe bensì a due.

**Art. 7** (formazione e riqualificazione professionale). La formazione professionale nell'ambito edilizia, rappresenta un fattore che riveste una particolare importanza perché serve ad accrescere le competenze garantendo una maggiore professionalità rendendoci più competitivi.

L'attuale formulazione che garantisce la maturazione nell'ambito della stessa azienda dei permessi di formazione, in un settore caratterizzato dall'alta mobilità interaziendale, limita fortemente il godimento di tali permessi; pertanto riteniamo necessario passare da un'anzianità d'impresa a una'anzianità di settore.

**Art. 7 c** (formazione RLS). Anche la formazione per la sicurezza, oltre a quella professionale, sono d'importanza vitale in edilizia, ricordando che il settore edile, purtroppo è tra i primi posti per numero e per gravità d'infortuni e che quindi, a maggior ragione la formazione deve essere fatta e deve coinvolgere tutti come previsto fra l'altro dalle normative in vigore.

In maniera particolare la figura del RLS, vista l'importanza che riveste questo ruolo, chiediamo d'inserire un rimando a quanto definito dal CCNL 16.12.2010 art.84.

Riconoscendo la razionalizzazione del tempo da impiegare per fare la formazione, perché il nostro settore, per motivi meteorologici e ultimamente non solo, fruisce di periodi anche lunghi di cassa integrazione, riteniamo ragionevole l'utilizzo di tali periodi che però, come previsto dalla normativa, dovranno essere retribuiti come se gli stessi fossero stati lavorati.

**Art.8** (comitato paritetico edile). Ai lavoratori, compresi quelli in disoccupazione, allo scopo di accordare la possibilità d'acquisire nuove competenze che gli conferiscano maggiore professionalità e possano aiutarli a ricollocarsi sul mercato, anche a vantaggio delle imprese, chiediamo d'attuare lo spirito di quanto sancito dal CCNL 16.12. 2010 art.40, realizzando iniziative di formazione professionale.

**Art. 9** (cassa edile). Considerando le difficoltà economiche sempre più frequenti che attanagliano, in modo particolare, gli addetti del nostro settore, chiediamo che si preveda che le somme accantonate dalla Cassa Edile, siano liquidate agli aventi diritto anche nel caso in cui siano trascorsi 60 giorni di effettiva e comprovata disoccupazione.

**art.17** (indennità alloggio disagio). In considerazione del disagio dei lavoratori, derivante dal pernottamento negli alloggiamenti di cantiere, riteniamo giusto che l'importo forfetario, definito sia quantomeno raddoppiato; in alternativa chiediamo che siano garantiti alloggiamenti individuali.

Chiediamo inoltre che il trattamento, garantito ai lavoratori che beneficiano dell'alloggio, prima colazione, pranzo e cena, sia previsto anche nelle giornate di riposo.

**art.18** (mensa). Per quanto riguarda, questo articolo, chiediamo l'abolizione della possibilità da parte dell'impresa di chiedere il contributo al lavoratore e di elevare l'indennità sostitutiva oraria, fino al tetto massimo previsto dall'esenzione fiscale.

**Art. 19** (trasferta) Anche per quanto riguarda questa disposizione contrattuale, chiediamo l'aggiornamento delle indennità previste con una percentuale di rivalutazione del 10% come previsto dall'art. 24 del CCNL edilizia artigianato rinnovato il 16 dicembre 2010.

Considerando anche che i costi delle spese sostenute dai lavoratori, nel caso in cui questi debbano utilizzare il proprio automezzo, possono incidere negativamente sul loro reddito, non solo perché può avvenire che i rimborsi previsti non siano sufficienti a coprire le spese, ma anche perché l'utilizzo del proprio mezzo, oltre ad essere sottoposto a usura può subire danni e sottopone il

conducente a un aumento di rischi anche legati a incidenti o sanzioni che oggi giorno, oltre ad essere amministrative possono comportare il ritiro della patente.

Per detto motivo, chiediamo che i rimborsi siano riconosciuti in conformità a quanto previsto dalle tabelle ACI.

**Art. 21 (trasporto)** Il contributo per il trasporto, di fatto è previsto per il trasporto e non aumenta con l'aumentare dei lavoratori trasportati quindi non è nemmeno possibile che possa diminuire; per questo chiediamo di specificare che il contributo di trasporto, previsto per l'autista, spetti anche nel caso che lo stesso debba trasportare anche un solo lavoratore.

**Art. 24 (nuove categorie e qualifiche).** Oltre a quanto già previsto da questo articolo, considerando che le professionalità elencate, chiediamo siano riconosciute anche le professionalità del conduttore di autopompa per calcestruzzo, che operi con o senza betoniera, e l'operatore o manovratore di più macchine.

**Art. 26 (busta paga).** Spesso in questo settore, accade che le buste paga non siano consegnate e di sovente che anche gli stipendi subiscano notevoli ritardi.

Chiediamo che in questo articolo, si definisca che, entro le scadenze definite dal C.C.N.L. per il pagamento delle retribuzioni, l'impresa si obblighi a consegnare ai propri dipendenti i prospetti paga delle retribuzioni correnti anche attraverso i propri consulenti del lavoro.

Per quanto riguarda invece eventuali ritardi dei pagamenti, chiediamo che per ogni mese di ritardo l'azienda sia tenuta a corrispondere al dipendente la maggiorazione di quanto dovuto nella misura del 2%.

- **Parti comuni:**

**Art.25 (previdenza complementare).** I fondi di previdenza complementare, dopo la riforma delle pensioni, sono una forma di tutela volontaria per ovviare alla decurtazione del trattamento pensionistico, rispetto a quant'era previsto prima dal sistema di calcolo retributivo.

Quest'opportunità, dovrebbe evitare anche che si determini un problema sociale che un domani debba prevedere forme assistenzialistiche atte ad aiutare le persone in trattamento di quiescenza utilizzando risorse pubbliche.

Certo è che la previdenza complementare, apporterà un supporto economico al futuro trattamento pensionistico anche sulla base dei versamenti fatti.

Per detto motivo, chiediamo che la quota a carico del lavoratore possa variare alternativamente dall'1% al 10% mentre la quota a carico dell'azienda sia maggiorata per tutti gli iscritti ai fondi di previdenza integrativa contrattuale, Laborfonds o Prevedi al 2% (nel caso in cui il lavoratore accetti di aumentare la propria quota di pertinenza).

- **Nuovi articoli:**

**Danni ai beni aziendali.** Nel settore dell'edilizia, si utilizzano anche macchinari costosi ed è giusto che i lavoratori abbiano rispetto dei beni aziendali e facciano di tutto per salvaguardarli.

Nel caso in cui occorran danni ai beni aziendali, non dovuti all'esplicita volontà del lavoratore, in considerazione che lo stesso non fruisce di un lauto stipendio e fra l'altro ha un contratto a tempo indeterminato che però non ha la stessa valenza di quello di altri settori, chiediamo innanzitutto che l'importo che il lavoratore dovrà corrispondere, nel caso in cui lo stesso sarà chiamato risarcire il danno, la richiesta dello stesso da parte dell'azienda, non dovrà mai essere superiore al 10% della paga media annuale (paga oraria di fatto x 173 x 12).

Chiediamo inoltre che in caso di richiesta danni, al lavoratore, gli stessi siano contestati **per iscritto** preventivamente e tempestivamente.

**Reperibilità.** Anche in edilizia, la disponibilità è uno strumento importante che può servire per assicurare interventi necessari anche al di fuori del normale orario di lavoro.

Per questo motivo riteniamo che, lo strumento della reperibilità sia un elemento che per certi aspetti particolari possa essere utile per l'impresa e interessante per i lavoratori che decideranno di aderirvi. Fatte salve le disposizioni di Legge previste in materia d'orario di lavoro, quindi chiediamo di istituire l'istituto di reperibilità.

L'impresa in caso di bisogno, si potrà avvalere solamente dei lavoratori consenzienti e dovrà far sottoscrivere un accordo, indicando il periodo d'utilizzo dell'istituto.

Per ogni giorno di reperibilità, anche senza chiamata, al lavoratore, dovrà essere corrisposto un importo pari al 20% della propria retribuzione giornaliera globale lorda.

Le ore effettivamente lavorate in reperibilità saranno riconosciute nella misura prevista per il lavoro festivo.

Quanto sopra decorrerà dalla chiamata stessa.

**RLST e RLS di sito.** In considerazione dell'importanza che riveste la figura del RLS, sia come interfaccia dei lavoratori nei confronti dell'impresa sia nel compito di prevenzione degli infortuni sul lavoro, considerando che per la dimensione della nostra impresa, è difficile avere un RLS per azienda e quasi impossibile per ogni cantiere, visto inoltre che questa figura è obbligatoria per legge, riteniamo opportuno avvalerci della possibilità di istituire la figura dell'RLST e RLS di sito con riferimento al Protocollo sul RLST ad integrazione dell'art. 84 del CCNL 16 dicembre 2010, sulla base di quanto previsto dal D.Lgs 81/08 integrato con il D.Lgs 106/09.

**Rappresentanze sindacali.** Nel processo produttivo sono coinvolti diversi soggetti, ognuno ha dei compiti e delle responsabilità legate al proprio ruolo, anche le parti sindacali hanno una funzione riconosciuta e all'interno dell'ente bilaterale e nelle fasi di contrattazione o rivendicazioni comuni (es. stati generali delle costruzioni), assieme ai rappresentanti delle imprese contribuiscono allo sviluppo del settore.

Per questo rivendichiamo che sia inserito un articolo il quale stabilisca che l'anzianità professionale sia calcolata anche sul periodo di distacco sindacale e per tutte le durate dei periodi di aspettativa previsti dalla legge e/o dal contratto.

**Indennità per lavori speciali disagiati.** In considerazione che in edilizia, sussistono alcune fasi di lavorazione che si svolgono in condizioni particolarmente disagiate, chiediamo di aggiungere un articolo che stabilisca: nel caso di fasi di lavorazione in corda su terreno impervio, è riconosciuta un'indennità del 20%; in caso di lavori di scavo in alta montagna, con pendenza particolari è riconosciuta un'indennità del 20%.

**Cassa edile.** L'aumento del costo della vita e la perdita conseguente del potere d'acquisto, incide negativamente sulle condizioni economiche delle persone, questo vale anche per le prestazioni e vanifica quindi lo spirito di quanto è stato comunemente stabilito, quando le abbiamo istituite.

In considerazione di ciò, chiediamo che il Comitato di Gestione della Cassa edile, annualmente, faccia un adeguamento economico delle prestazioni, sulla base del calcolo definito dall'ASTAT.

- **Impiegati:**

L'aumento del costo della vita e la perdita conseguente del potere d'acquisto, incide anche sul costo dei pranzi, per questo motivo, chiediamo che sia prevista la possibilità di poter fruire di pass

elettronico d'importo superiore a quanto stabilito dall'**art.28 del CCLP** al fine di garantire un pasto dignitoso.

**Edilcard.** Al fine di poter allargare il beneficio assicurativo, previsto per i lavoratori iscritti alla cassa edile anche al settore impiegatizio, chiediamo che le stesse prestazioni, previste dall'Edilcard siano applicate anche agli impiegati attraverso l'istituzione di un'apposita prestazione.